

CCNL 15 marzo 2017
Logistica, trasporti merci e spedizioni
FEDERDAT, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- **CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE:** inserita la categoria dei **LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO** La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali trattamenti legislativi di favore applicabili.

PART-TIME

- **LAVORO SUPPLEMENTARE** retribuito con la maggiorazione forfettaria del 15%
- **Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:**
maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione di clausole flessibili:
1,5%
maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione di clausole elastiche:
15%+1,5%
da calcolare sulla quota della retribuzione di fatto.

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

FERIE

- liberamente fruibili nel corso dell'anno compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori (fermo restando l'obbligo di fruizione consecutiva di almeno due settimane).

MALATTIA

- **TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA:** L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate.
Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.

RESPONSABILITÀ AUTISTA - INDENNITÀ

- In via sperimentale, al fine di incentivare i lavoratori ad una corretta e diligente osservanza delle norme di cui al presente CCNL, delle norme sulla sicurezza, delle norme di cui al codice della strada e di ogni altra norma applicabile alle categorie di cui al presente CCNL, viene riconosciuto a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00.

Tale contributo sarà trattenuto ai dipendenti che non tengano un comportamento conforme alle norme sopra indicate.

A titolo esemplificativo il contributo sarà trattenuto ove:

- non inseriscano il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di controllo;
- arrechino danni per incuria al materiale e/o alla merce che devono trasportare o che comunque abbiano in consegna, al veicolo o a terzi;
- non utilizzino in modo corretto il tachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
- non rispettino le norme sulle interruzioni alla guida e sui riposi;
- non rispettano le norme del codice della strada incorrendo in sanzioni.

Le somme trattenute ai lavoratori che tengono un comportamento poco diligente, incrementeranno il contributo annuale di cui al primo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano tenuto un comportamento ligio al dovere ed alle norme".

WELFARE

- **WELFARE AZIENDALE:** Allo scopo di cogliere le opportunità discendenti dalla legge di Bilancio 2017, le parti contraenti convengono di individuare attraverso la contrattazione integrativa, istituti di welfare aziendale, anche come strumento di relazioni industriali partecipative. In particolare si individuano sin d'ora i premi di risultato e i bonus retributivi quali istituti da prevedere in via sperimentale per il welfare aziendale.

ALTRE

- **Divieto di discriminazione**
E' fatto espresso divieto, secondo le prescrizioni della Costituzione Repubblicana e dello Statuto dei lavoratori, di porre in essere discriminazioni, dirette o indirette, per ragioni derivanti da razza, etnia, fede religiosa, sesso, orientamento sessuale, politiche, sindacali, associative e dalle diverse convinzioni etiche di comportamento.
- **Azioni positive**
Al fine di sostenere e attuare i divieti di cui al precedente articolo, per quanto attiene ai rapporti uomo/donna, le Parti contraenti si impegnano a favorire la promozione di azioni positive

finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

CCNL 15 marzo 2017
Logistica, trasporti merci e spedizioni
FEDERDAT, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL

<u>FEDERDAT, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL</u>	<u>CCNL comparativamente più rappresentativi</u>
---	---

PART-TIME

Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE ELASTICHE	15 %	CLAUSOLE ELASTICHE	15 %
CLAUSOLE FLESSIBILE	1,5%	CLAUSOLE FLESSIBILI	15%

LAVORO SUPPLEMENTARE

LAVORO SUPPLEMENTARE	15 %	LAVORO SUPPLEMENTARE	18%
----------------------	------	----------------------	-----

LAVORO STRAORDINARIO

Non prevista la necessità di un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165a	Necessario un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165a
---	---

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	L'epoca delle ferie deve essere fissata secondo le esigenze del lavoratore previa consultazione con RSA e RSU
--	---

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- inserita la categoria dei
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà

essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali trattamenti legislativi di favore applicabili.

MATERNITA'

trattamento per maternità: solo 5 mesi	Trattamento per maternità: al 100% per i primi 5 mesi ed al 50% per il 6° mese
--	--

MALATTIA

<p>Trattamento per malattia</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% per i primi 3 mesi 50% per i successivi 3 mesi per anzianità fino a 5 anni, - 100% per i primi 5 mesi 50% per il successivo 1 mese per anzianità maggiore a 5 anni 	<p>Trattamento per malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% per i primi 3 mesi 50% per i successivi 5 mesi per anzianità fino a 5 anni, - 100% per i primi 5 mesi 50% per il successivi 7 mesi per anzianità maggiore a 5 anni
--	---

TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA:

L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.